



CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO DEL MONFERRATO

*(R.D.L. 28 agosto 1930 n°1345)*

*Sede Legale e Direzione: Via Ferraris,3 – 14036 Moncalvo (AT)*

*Centralino: Tel.0141/911111- Servizio Clienti: 800.662.255 – Fax 0141/911142 - e-mail: [info@ccam.it](mailto:info@ccam.it) – [www.ccam.it](http://www.ccam.it)*

**REGOLAMENTO RELATIVO AL SISTEMA DI  
QUALIFICAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI  
APPALTI DI LAVORI,  
DA ESEGUIRSI ANCHE IN ECONOMIA,  
SERVIZIO DI LETTURA DEI CONTATORI,  
INCARICHI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE  
LAVORI E ATTIVITÀ ACCESSORIE**

*Con le modifiche approvate dall’Assemblea del 27/07/2017*

# INDICE

<b>TITOLO I</b> .....	<b>3</b>
DISPOSIZIONI PRELIMINARI .....	3
Art. 1 – Oggetto, finalità e principi .....	3
<b>TITOLO II</b> .....	<b>3</b>
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE .....	3
Art. 2 – Nozione, finalità e struttura .....	3
Art. 3 – Formazione degli elenchi .....	3
Art. 4 – Durata degli elenchi .....	4
Art. 5 – Soggetti ammessi al procedimento di qualificazione .....	4
Art. 6 – Requisiti generali per la qualificazione e loro documentazione .....	5
Art. 7 – Requisiti speciali per la qualificazione nella categoria di cui all’art. 2, comma 3, lett. b) e c) relative agli interventi di manutenzione e/o sostituzione delle reti esistenti e di manutenzione degli impianti di depurazione .....	7
Art. 8 – Modalità e termini di presentazione della domanda di qualificazione e relativa documentazione .....	12
Art. 9 – Valutazione della domanda ed esito del procedimento di qualificazione .....	12
Art. 10 – Validità della qualificazione .....	13
Art. 11 – Controlli .....	13
Art. 12 – Sospensione e cancellazione dagli elenchi .....	13
Art. 13 – Selezione dei soggetti qualificati .....	15
Art. 14 – Trattamento dei dati .....	16
<b>III</b> .....	<b>16</b>
<b>NORME FINALI E TRANSITORIE</b> .....	<b>16</b>
Art. 15 – Norme finali e transitorie .....	16

<b>TITOLO I</b> <b>DISPOSIZIONI PRELIMINARI</b>
----------------------------------------------------

**Art. 1 – Oggetto, finalità e principi**

1. Il presente Regolamento, in conformità con il Regolamento per l'affidamento degli appalti di lavori, beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie ai sensi dell'art. 36, comma 8 del d.lgs. 50/2016 e nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia, efficienza, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché dei principi dell'ordinamento comunitario a tutela della concorrenza, disciplina il sistema di qualificazione per l'affidamento da parte del Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato (di seguito, Consorzio) degli appalti di lavori, prestatori del servizio di lettura dei contatori di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35 Comma 2 del d.lgs. n. 50/16 finalizzati a garantire la continuità del servizio idrico integrato e la sua perfetta funzionalità.

2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, l'affidamento degli incarichi di progettazione, direzione lavori e attività accessorie relativi ai lavori di cui al precedente comma 1.

<b>TITOLO II</b> <b>SISTEMA DI QUALIFICAZIONE</b>
------------------------------------------------------

**Art. 2 – Nozione, finalità e struttura**

1. Il Consorzio si avvale di un sistema di qualificazione secondo il modello delineato dagli artt. 128 e 134 del d.lgs. 50/2016 (prima disciplinato dall'art. 232 del d.lgs. 163/06) al fine di formare elenchi di soggetti dotati di specifici requisiti morali, tecnici e finanziari cui affidare gli appalti di lavori, servizi di lettura dei contatori o incarichi di progettazione, direzione lavori e attività accessorie oggetto del presente Regolamento.

2. Il sistema di qualificazione è articolato in tre elenchi distinti per gli esecutori di lavori, per gli esecutori del servizio di lettura dei contatori e per i professionisti cui affidare incarichi di progettazione, direzione lavori e attività accessorie.

3. L'elenco degli esecutori di lavori è articolato in tre categorie:

- a) interventi di nuova costruzione;
- b) interventi di manutenzione e/o sostituzione delle reti idriche e fognarie esistenti
- c) interventi di manutenzione degli impianti di depurazione

4. Per ciascuna categoria di lavori sono istituite due classi di importo:

- classe 1, per lavori di importo pari o inferiore a € 150.000,00;
- classe 2, per lavori di importo superiore a € 150.000,00 e fino alla soglia di cui all'art. 35 comma 2 del d.lgs. 50/2016 (prima prevista dall' art.215 del d.lgs. n. 163/06)

**Art. 3 – Formazione degli elenchi**

1. La procedura di formazione degli elenchi di cui [all'articolo 2, comma 2](#), del presente Regolamento è preceduta dalla affissione di un avviso all'albo pretorio del Comune dove ha

sede il Consorzio. Il medesimo avviso verrà pubblicato sul sito internet del Consorzio <http://www.ccam.it/> e sui siti informatici previsti dalle normative vigenti in materia.

Di tale avviso verrà data pubblicità sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.), nella sezione relativa ai bandi di gara. Il Consorzio potrà, altresì, prevedere la pubblicazione dell'avviso anche su uno o più quotidiani di rilevanza nazionale o locale.

2. Nell'avviso verranno indicate le finalità del sistema di qualificazione e le modalità per conoscere le norme relative al suo funzionamento.

3. I criteri e le norme di qualificazione sono resi disponibili, a richiesta, agli operatori economici interessati. Gli aggiornamenti di tali criteri e norme sono comunicati ai medesimi operatori economici che ne abbiano fatto richiesta.

#### **Art. 4 – Durata degli elenchi**

1. Il sistema di qualificazione ha validità triennale con decorrenza dalla data di pubblicazione del relativo avviso sulla G.U.R.I..Durante tale periodo qualsiasi soggetto di cui al successivo [art. 5](#) potrà presentare domanda di qualificazione secondo le modalità indicate [dall'art. 8](#).

2. Alla scadenza del triennio gli elenchi dei soggetti qualificati si intenderanno decaduti, salvo che il Consorzio non proceda al loro rinnovo, tramite pubblicazione, nelle forme di cui [all'art. 3](#), nei sei mesi antecedenti la data di scadenza del sistema, di avviso relativo al rinnovo del sistema di qualificazione. In tal caso, i soggetti già qualificati che intendano continuare ad essere inseriti negli elenchi ne fanno specifica richiesta, attestando la permanenza dei requisiti di qualificazione, nonché aggiornandoli, ove necessario.

#### **Art. 5 – Soggetti ammessi al procedimento di qualificazione**

1. Possono presentare domanda di qualificazione per l'elenco dei professionisti cui affidare incarichi di progettazione, direzione lavori e attività accessorie i soggetti indicati dall'art. 46 comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), del d.lgs. 50/2016 (prima indicati dall'art. 90, comma 1, lett. d), e), f), g) e h) del d.lgs. n. 163/06), e per l'elenco degli esecutori di lavori e per il servizio di lettura dei contatori i soggetti di cui all'art.45, comma 2, del d.lgs. 50/2016 (già art. 34, del d.lgs. n. 163/06).

2. Non sono consentite le domande di qualificazione per uno stesso elenco o, all'interno dell'elenco degli esecutori di lavori, per la stessa categoria e classe di importo, di un candidato come singolo e come componente di un soggetto riunito. In tali casi, l'inammissibilità riguarda le domande di tutti i soggetti così coinvolti. Gli esecutori di lavori possono presentare domanda di qualificazione sia a titolo individuale sia come componenti di un soggetto riunito ma, in tale secondo caso, solo per l'inserimento nella classe di importo superiore. Non è consentito ad alcun soggetto di presentare domanda di qualificazione come componente di più soggetti riuniti. Qualora un soggetto qualificato come singolo intenda riunirsi con soggetti non presenti nell'elenco dovrà inoltrare una nuova domanda di qualificazione. Qualora più soggetti qualificati come singoli intendano riunirsi ne danno comunicazione al Consorzio che provvederà a qualificare il nuovo soggetto riunito, con contemporanea decadenza delle qualificazioni dei soggetti singoli.

3. In sede di presentazione dell'offerta per la singola gara, i consorzi di cooperative di produzione e lavoro o i consorzi di imprese artigiane devono dichiarare alternativamente se intendano eseguire in proprio i lavori oggetto della gara, ovvero per conto di quali imprese consorziate concorrono.

## **Art. 6 – Requisiti generali per la qualificazione e loro documentazione**

1. Al momento della presentazione della domanda di qualificazione, i soggetti di cui [all'art. 5](#) del presente Regolamento devono possedere adeguate capacità economica, finanziaria e tecnica, nonché non trovarsi in una delle condizioni disciplinate dall'art. 80 del D. lgs. 50/2016, rubricato "motivi di esclusione" (e dunque possedere i requisiti di ordine generale di cui all'art.38 del D.lgs. 163/2006).

2. Il possesso dei requisiti di ordine generale indicati nel comma precedente è documentato mediante la compilazione di dichiarazione sostitutiva (di cui all'allegato "A" al presente Regolamento), rilasciata ai sensi del [D.P.R. 28 dicembre 2000 n°445](#), attestante il possesso dei requisiti stessi.

3. Nel caso di soggetti riuniti, la dichiarazione di cui al precedente comma deve essere riferita a ciascun soggetto partecipante alla riunione.

4. Gli esecutori di lavori devono dimostrare la propria capacità economica e finanziaria attraverso la presentazione di uno o più dei seguenti documenti:

- idonee dichiarazioni bancarie;
- bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa;
- dichiarazione concernente il fatturato globale dell'impresa e l'importo concernente i lavori relativi al sistema idrico integrato eseguiti nell'ultimo quinquennio;

5. Per gli esecutori di lavori, ai soli fini dell'inserimento nella classe 2, relativa ai lavori di importo superiore a € 150.000,00 e fino ad un importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35 comma 2 del d.lgs. 50/2016 (prima prevista dall'art.215 del d.lgs. n. 163/06), è necessario possedere le seguenti qualifiche:

- possesso di qualificazione, in corso di validità, rilasciata dalla Società Organismo di Attestazione (SOA) di cui al d.p.r. 207/2010 e/o, comunque, valida ai sensi dell'art. 84 del d.lgs. 50/2016 e dei successivi regolamenti attuativi.
- Certificazione di Qualità (solo dalla terza classifica in poi)

6. Per gli esecutori di lavori, ai soli fini dell'inserimento nella categoria di cui alla lett. c) del comma 3 del precedente articolo 2, relativa agli esecutori di interventi di manutenzione degli impianti di depurazione, è necessario altresì dimostrare la specifica capacità tecnica attraverso l'elencazione dei lavori di tale tipo effettuati nel quinquennio antecedente alla presentazione della domanda di qualificazione, corredata dalla dichiarazione dei Soggetti Committenti attestante la natura, l'importo, la durata ed il buon esito dei lavori.

7. Se il soggetto non è in grado, per giustificati motivi, di presentare le referenze richieste al precedente comma 4, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dal Consorzio.

8. In difetto del possesso dei requisiti di cui ai precedenti commi 5 e 6, il Consorzio si riserva di ammettere il soggetto se, con valutazione insindacabile, ne consideri appropriato il metodo di lavoro e la capacità di organizzazione del cantiere, da accertarsi mediante controlli e sopralluoghi presso i cantieri dove il soggetto svolge la propria attività.

9. La capacità tecnica degli esecutori di lavori e dei professionisti cui affidare incarichi di progettazione, direzione lavori ed attività accessorie, è dimostrata attraverso i seguenti documenti:

- l'elenco dei principali incarichi di progettazione, direzione lavori e attività accessorie

negli ultimi tre anni relativi al sistema idrico integrato con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati dei progetti, ovvero l'elenco dei lavori relativi al sistema idrico integrato eseguiti nell'ultimo quinquennio, con l'indicazione dei relativi importi, delle date e dei destinatari. Se trattasi di lavori o incarichi di progettazione, direzione lavori e attività accessorie a favore di amministrazioni o enti pubblici, essi sono provati da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi. Se trattasi di lavori o incarichi di progettazione, direzione lavori e attività accessorie a favore di privati, essi sono provati da loro dichiarazioni o, in mancanza, dallo stesso soggetto, anche mediante la presentazione delle fatture emesse all'esito dei pagamenti ricevuti per tali lavori o incarichi.

- l'indicazione dei tecnici e degli organi tecnici, facenti direttamente capo, o meno, al soggetto e, in particolare, di quelli incaricati dei controlli di qualità;
- la descrizione delle misure adottate per garantire la qualità, nonché la descrizione delle attrezzature tecniche, dei mezzi, dei materiali, degli impianti e degli strumenti, compresi quelli di studio e di ricerca, che devono essere, comunque, adeguati rispetto all'elenco, la categoria e la classe, per i quali si chiede la qualificazione;
- l'indicazione del numero medio annuo di dipendenti negli ultimi tre anni, suddiviso per qualifica;
- l'indicazione dei profili professionali di cui dispone il soggetto, e, in particolare, dei titoli di studio e professionali di coloro che assumono la direzione tecnica dei lavori o della progettazione, direzione lavori e attività accessorie.

10. I soggetti che intendono presentare domanda di qualificazione per l'affidamento del servizio di lettura dei contatori dovranno produrre la documentazione di seguito elencata per dimostrare la capacità economico-finanziaria e tecnica della propria Azienda e specificatamente:

- idonee dichiarazioni bancarie o estratti dei bilanci dell'impresa o dichiarazione concernente il fatturato globale dell'impresa dell'ultimo quinquennio;
- elenco dei principali servizi di rilevazione eseguiti nell'ultimo quinquennio, che dovrà specificare l'indicazione dei relativi importi, delle date e dei destinatari. Essi sono provati da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi o, in mancanza, dallo stesso soggetto, anche mediante la presentazione delle fatture emesse all'esito dei pagamenti ricevuti per i servizi forniti.
- la descrizione delle misure adottate per garantire la qualità, nonché la descrizione delle attrezzature tecniche, dei mezzi, dei materiali, degli impianti e degli strumenti, compresi quelli di studio e di ricerca, che devono essere, comunque, adeguati rispetto all'elenco per il quale si chiede la qualificazione;
- l'indicazione del numero medio annuo di dipendenti negli ultimi tre anni, suddiviso per qualifica.

Devono inoltre essere allegate le seguenti dichiarazioni:

- di garantire una reperibilità dalle ore 7.30 alle ore 18.30 dal lunedì al venerdì compreso con almeno n° 2 (due) telefoni mobili, con n° 1 fax una reperibilità 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Dovrà inoltre avere un indirizzo di posta elettronica dove ricevere ed inviare informazioni informatiche;
- di nominare per iscritto un Referente a cui fare riferimento nello svolgimento dell'attività;
- un elenco del parco mezzi completo di copia delle carte di circolazione;
- un elenco dei terminali per la rilevazione con specificazione del tipo, modello, ecc. e le caratteristiche del sistema informatico installato,
- un elenco personale addetto (quantità e qualifica) da impegnare nel servizio.

11. Stante l'importanza che il servizio di lettura dei contatori riveste nella gestione del servizio idrico integrato, viene stabilito che la conferma della qualificazione del concorrente avverrà a seguito di una prova pratica di letture eseguite su un campione di uno o più Comuni gestiti dal Consorzio.

Qualora il concorrente abbia già svolto identico servizio per conto del Consorzio, con giudizio positivo, la prova di cui sopra si intende già assolta.

12. Tutti i documenti, le certificazioni e gli atti sostitutivi previsti dal presente articolo, nonché dal successivo [art. 7](#), devono essere accompagnati, se redatti in una lingua diversa dall'italiano, da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del paese in cui essi sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.

## **Art. 7 – Requisiti speciali per la qualificazione nella categoria di cui all'art. 2, comma 3, lett. b) e c) relative agli interventi di manutenzione e/o sostituzione delle reti esistenti e di manutenzione degli impianti di depurazione**

### **7.1 Lavori di manutenzione e/o sostituzione delle reti idriche e fognarie esistenti**

7.1.1. I principali lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguire sulle reti idriche e fognarie, in forma esemplificativa ma non esaustiva, consistono in:

A) MANUTENZIONE POZZETTI, CAMERE ED APPARECCHIATURE IDRAULICHE con l'esecuzione delle seguenti operazioni:

- prosciugamento acqua, asportazione limo e detriti e loro trasporto alla discarica o smaltimento;
- rifacimento dei premistoppa, sostituzione di saracinesche, idranti, cambio o smontaggio contatori ed apparecchi idraulici in genere;
- modifica del piano di posa di appoggio dei chiusini di accesso e di manovra e/o sostituzione degli stessi;
- rifacimento di parti murarie ed altre opere accessorie;
- ripristino (provvisorio e definitivo) pavimentazione stradale eventualmente manomessa.

B) POSA DI BREVI TRATTI DI CONDOTTE IDRICHE E FOGNARIE E/O INTERVENTI DI SOSTITUZIONE con l'esecuzione delle seguenti operazioni:

- permessi per interruzione/deviazione traffico veicolare con installazione impianto semaforico;
- taglio, demolizione e rimozione della pavimentazione stradale di qualsiasi spessore e tipo nonché di murature
- scavo e trasporto terra alla discarica
- approvvigionamento inerti
- posa di condotta e relativi allacciamenti
- costruzione opere murarie connesse
- rinterro e costipamento con materiali idonei di nuovo apporto
- ripristino provvisorio e sorveglianza scavo colmato fino alla realizzazione del ripristino definitivo.
- taglio, rimozione, movimentazione, stoccaggio e smaltimento materiali contenenti cemento-amianto

C) MANUTENZIONE POMPE, MOTORI, SERBATOI con l'esecuzione delle seguenti operazioni:

- smontaggio dalle sedi di motori orizzontali, controlli dell'impianto elettrico ed idraulico e rimontaggio,
- smontaggio di pompe verticali con estrazione dai pozzi con l'uso di idonee apparecchiature e rimontaggio,
- smontaggio di apparecchiature di misura e rimontaggio,
- rifacimento di intonaci interni ed impermeabilizzazione esterne dei serbatoi interrati,
- manutenzione delle porte di accesso ai serbatoi, delle finestrate delle avancamere, ecc.
- manutenzione dei gruppi di manovra all'interno delle teste pozzo e delle avancamere dei serbatoi

7.1.2. In considerazione di quanto sopra specificato, i soggetti che presentano la domanda di qualificazione nella categoria di cui all'art. 2, comma 3, lett. b) relativa agli interventi di manutenzione e/o sostituzione delle reti esistenti e degli impianti di depurazione devono dimostrare, a prescindere dalla classe di importo, la disponibilità di attrezzature, di personale e di qualifiche per il taglio, la rimozione, la movimentazione e lo smaltimento dei materiali contenenti cemento amianto, nonché per garantire la reperibilità, secondo modalità minime di seguito indicate:

I) ELENCO ATTREZZATURE:

- escavatori gommati e cingolati di potenze variabili per manutenzioni anche nelle vie centrali e nelle strade di ridotta larghezza
- autocarri di diversa portata, per trasporti segnaletica, attrezzatura varia, saldatrice, compressore, ecc. e per trasporti dei tubi, pozzi prefabbricati, materiali di risulta, forniture di inerti, ecc.
- motosaldatrici.
- Attrezzature per il compattamento degli scavi, taglia asfalti o fresa
- pompe per il pescaggio e smaltimento delle acque presenti negli scavi durante le riparazioni delle perdite
- motocompressori
- gruppi elettrogeni silenziati
- Segnaletica stradale
- Impianto di illuminazione da impiegare durante i lavori di riparazione eseguiti nelle ore notturne
- Dispositivi di protezione individuali (DPI)
- Un magazzino ubicato nella zona di manutenzione coperta dall'appalto o fuori da esso, purché ad una distanza congrua dal confine della zona stessa, in modo da garantire il pronto intervento entro 2 ore dalla chiamata con mezzi e personale. Tale magazzino dovrà essere costantemente fornito dei materiali idonei e mezzi d'opera necessari per l'esecuzione tempestiva dei lavori ordinati in tutti i giorni della settimana e per tutta la durata dell'appalto.

II) ELENCO PERSONALE:

- n° 2 saldatori patentati (1 per saldature elettriche e 1 su PEAD)
- n° 2 operai specializzati (idraulici)
- n° 2 escavatoristi
- n° 2 autisti con patente C.

III) QUALIFICHE PER TAGLIO, RIMOZIONE, MOVIMENTAZIONE E SMALTIMENTO MATERIALI CONTENENTI CEMENTO-AMIANTO

L'attuale rete acquedottistica gestita dal Consorzio comprende tratte di condotte in cemento-amianto per uno sviluppo di circa 1.000 Km. ed in relazione a tale situazione sono prevedibili interventi di pronto intervento giornalieri su tali condotte.

Durante gli interventi di manutenzione dette condotte, qualora incontrate, dovranno essere rimosse, movimentate e smaltite (per manutenzioni d'urgenza e per sostituzioni di brevi tratte).

Pertanto l'impresa che intende qualificarsi dovrà:

- 1) possedere i requisiti previsti dall'art. 212 del D.lgs 152/2006 per intervenire sui manufatti contenenti cemento- amianto, come previsto dall'art. 256 del D.lgs 81/2008.
- 2) dimostrare la disponibilità di un deposito temporaneo e/o preliminare per lo stoccaggio dei materiali contenenti cemento-amianto regolarmente autorizzato, situato entro una distanza di Km. 300 dal Comune in cui ha sede il Consorzio.

I soggetti qualificati che saranno invitati a partecipare alle procedure di affidamento dovranno produrre prima della consegna dei lavori, ai fini dell'aggiudicazione definitiva, apposito Piano di Lavoro ai sensi d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. approvato dagli S.P.R.E.S.A.L. competenti. Pertanto la mancata presentazione del suddetto Piano di Lavoro comporterà la revoca dell'aggiudicazione, senza alcun onere diretto od indiretto per il Consorzio.

In considerazione del fatto che nella maggior parte dei casi di pronto intervento si opera su condotte di cemento amianto, al fine di garantire le tempistiche previste dalla "Carta del Servizio" ed evitare ritardi pregiudizievoli per la continuità del servizio, le stesse prescrizioni si applicano anche alle imprese costituite in ATI orizzontale, per cui tutte le imprese dovranno possedere i requisiti sopra richiesti, inoltre in tale caso ogni impresa costituente l'ATI dovrà presentare un proprio piano di lavoro come previsto dall'art. 256 del D.lgs 81/2008 agli SPRESAL competenti.

#### IV) GARANZIA DI REPERIBILITA'

Ai fini dell'affidamento dei lavori indicati al punto 7.1 del presente articolo è richiesta la prestazione di un servizio di reperibilità e/o di pronto intervento, entro 2 ore dalla chiamata, a rotazione settimanale, estesa dalle 8.00 del lunedì sino alle ore 8.00 del lunedì successivo e per tutto il periodo dell'appalto compresi i periodi di ferie e festività settimanali ed infrasettimanali. Pertanto, l'affidatario deve garantire la disponibilità minima di:

##### n°2 squadre composte ognuna da:

- n° 1 responsabile (può seguire anche le 2 squadre contemporaneamente)
- n° 1 saldatore (per saldature elettriche) con autocarro attrezzato
  
- n° 1 persona autonoma anche nell'eseguire lavori di idraulica e fontaniere
- n° 1 escavatore (idoneo agli scavi fino a 6 mc)
  
- n° 1 autocarro con portata utile 120 q.li
  
- n° 1 gruppo elettrogeno con adeguato parco luci ed eventuali impianti semaforici

in ognuna delle squadre dovrà sempre essere presente personale abilitato ad intervenire sulle condotte contenenti cemento amianto.

7.1.3. I requisiti di cui ai punti I) e II) del precedente punto 7.1.2 sono dimostrati mediante dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del d.p.r. 445/2000. Per la dimostrazione dei requisiti di cui al punto III) del precedente punto 7.1.2, il soggetto dovrà presentare dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del d.p.r. n. 445/2000. Per la dimostrazione del requisito di cui al punto IV) del precedente punto 7.1.2, il soggetto dovrà dichiarare, contestualmente alla presentazione di domanda per la qualificazione, la disponibilità e la capacità a garantire la reperibilità secondo le modalità richieste.

## **7.2 Lavori per la manutenzione degli impianti di depurazione esistenti**

7.2.1 I principali lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguire sugli impianti di depurazione, in forma esemplificativa ma non esaustiva, consistono in:

- Fornitura e posa in opera di materiali (edili-elettrici-meccanici) e apparecchiature (elettriche e/o meccaniche) attinenti alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli “Impianti di depurazione” e delle “Stazioni di sollevamento di fognatura”
- Esecuzione di tutte le opere elettriche e meccaniche. Tali interventi, da eseguirsi nell’ambito di una manutenzione programmata o con carattere di urgenza in pronto intervento, consistono in:
  1. Asportazione, smaltimento e sostituzione materiale filtrante percolatori;
  2. Posa di grigliato di supporto materiale filtrante per percolatori
  3. Sostituzione diffusori aria in vasche di ossidazione;
  4. Riparazione o sostituzione distributori statici e/o meccanici liquami percolatori;
  5. Riparazione o sostituzione canalette di scarico sedimentatori;
  6. Sostituzione tubazioni di adduzione o scarico vasche;
  7. Sostituzione tubazioni per l'erogazione dell'aria in vasca di ossidazione comprese opere accessorie;
  8. Riparazione o sostituzione setti in acciaio interni alle vasche;
  9. Sostituzione cuscinetti, corone dentate, catene, motori elettrici, riduttori e altri componenti dei biorulli;
  10. Sostituzione valvole, paratoie o saracinesche;
  11. Riparazione o sostituzione di griglie manuali o meccaniche;
  12. Sostituzione elettropompe sommerse;
  13. Esecuzione di carpenterie metalliche quali passerelle, scale, chiusini e grigliati;
  14. Realizzazione nuovi quadri elettrici o sostituzione componenti in avaria;
  15. Posa di cavidotti o canalette metalliche portacavi;
  16. Sostituzione o posa di componenti elettrici o cavi;
- Esecuzione di tutte le opere edili. Tali interventi, da eseguirsi nell’ambito di una manutenzione programmata o con carattere di urgenza in pronto intervento, consistono in:
  17. Posa in opera di recinzione metallica;
  18. Posa in opera di camera interrata prefabbricata in cls;
  19. Realizzazione di opere murarie e di pavimentazione;
  20. Scavi, rinterrì e movimentazione terra.

7.2.2 I soggetti che presentano la domanda di qualificazione nella categoria di cui al punto 7.2 relativa agli interventi di manutenzione degli impianti di depurazione devono dimostrare, a prescindere dalla classe di importo, la disponibilità, di personale nonché garantire la reperibilità, secondo modalità minime di seguito indicate:

### I) ELENCO PERSONALE:

- n° 1        saldatori patentato (per saldature su PEAD)
- n° 1        elettricista
- n° 1        idraulico

le suddette competenze possono essere in capo anche ad una sola persona ma la ditta dovrà comunque garantire personale in numero adeguato a svolgere le attività di manutenzione nel rispetto delle normative di sicurezza.

### II) GARANZIA DI REPERIBILITA'

Ai fini dell'affidamento dei lavori indicati al comma 7.2 è richiesto un servizio di Reperibilità prestato dall'Appaltatore consiste nell'assicurare la disponibilità di personale e mezzi operativi fuori dal normale orario di lavoro, come sotto specificato:

- Giorni feriali – dalle ore 17:00 alle ore 8:00 del giorno successivo
- Giorni festivi e sabato – dalle ore 0:00 alle ore 24:00
- Giorno successivo al festivo – dalle ore 24:00 alle ore 8:00

In tali fasce orarie l'Impresa dovrà garantire i tempi di intervento definiti per il Pronto Intervento dichiarati in sede di offerta.

7.2.3 I requisiti di cui ai punti I) e II) del precedente punto 7.2.2 sono dimostrati mediante dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del d.p.r. 445/2000. In sede di verifica di gara, prima dell'aggiudicazione definitiva, i requisiti di cui al punto 7.2.2.I dovranno essere dimostrati mediante test pratico, che sarà condizione per la conferma dell'aggiudicazione (sia per idraulico che per elettricista).

Per la qualificazione relativa agli interventi di manutenzione degli impianti di depurazione sarà necessario produrre, oltre alla documentazione presentata per l'iscrizione agli interventi di nuova costruzione, l'elencazione dei lavori di tale tipo effettuati nel quinquennio antecedente alla presentazione della domanda di qualificazione, corredata dalla dichiarazione degli Soggetti Committenti attestante la natura, l'importo, la durata ed il buon esito dei lavori.

7.3 I lavori di cui ai punti 7.1 e 7.2 comprendono, marginalmente, interventi nei luoghi confinati di cui al DPR 177/2011, "*Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*". I soggetti richiedenti la qualificazione dovranno indicare nell'allegato "A" alternativamente o di essere in possesso dei requisiti di cui all'art.2 del citato DPR o l'intenzione di subappaltare tali lavorazioni, nel rispetto di quanto previsto al comma 2 dell'art.2 del suddetto DPR 177/2011.

## **Art. 8 – Modalità e termini di presentazione della domanda di qualificazione e relativa documentazione**

1. I soggetti di cui [all'art.5](#) interessati alla qualificazione devono presentare al Consorzio apposita domanda, specificando l'elenco e, se esecutori di lavori, la categoria con relativa classe di importo, nel quale chiedono di essere qualificati. E' possibile presentare la domanda di qualificazione anche per più categorie di lavori, qualora il soggetto abbia i requisiti per la qualificazione in ciascuna di esse.
2. La domanda, corredata dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli artt. [6](#) e [7](#), dovrà essere indirizzata a mezzo posta all'Ufficio Protocollo del Consorzio oppure ivi consegnata a mano o a mezzo corriere o con posta elettronica certificata.

## **Art. 9 – Valutazione della domanda ed esito del procedimento di qualificazione**

1. Il Consorzio provvede all'esame delle domande pervenute secondo l'ordine progressivo con cui le stesse sono state registrate dall'Ufficio protocollo.
2. Il Consorzio, entro 120 giorni dalla ricezione della domanda, verifica la completezza della documentazione e la presenza dei requisiti di ordine generale e speciale e comunica per iscritto l'esito del procedimento. Ove ritenga che tale termine non possa essere rispettato, entro 60 giorni dalla ricezione della domanda, comunica al richiedente i motivi della proroga, stabilendo un termine massimo entro cui si pronuncerà definitivamente. In ogni caso, tale termine non potrà eccedere i 180 giorni dalla ricezione della domanda.
3. Qualora la documentazione presentata non sia completa o non sia chiara ovvero il possesso dei requisiti richiesti dal presente Regolamento non sia provato, il Consorzio invita il richiedente a regolarizzare la propria domanda o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto di certificati, documenti e dichiarazioni presentati. In tal caso il Consorzio indica il termine entro il quale il richiedente deve provvedere ed il successivo termine nel quale il procedimento di qualificazione verrà concluso.
4. Sulle dichiarazioni rilasciate ai sensi del d.p.r. n. 445/2000, il Consorzio effettua idonei controlli in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni medesime, nonché, anche a campione, ove lo ritenga opportuno.
5. Il Consorzio rigetta le domande che risultino incomplete nonché le domande dei soggetti privi dei requisiti richiesti dal presente Regolamento per le quali il richiedente non abbia tempestivamente provveduto alla loro regolarizzazione ai sensi del precedente comma 3. La reiezione è comunicata all'interessato per iscritto, con contestuale indicazione della motivazione, nei termini indicati ai commi 2 e 3 del presente articolo. Essa non preclude, comunque, la possibilità di presentare una nuova richiesta di qualificazione, quando essa sia corredata dalla documentazione completa o quando il soggetto sia venuto successivamente in possesso dei requisiti.
6. In presenza di documentazione completa e di requisiti conformi a quanto richiesto dal Regolamento, il Consorzio attribuisce la qualificazione, specificando le categorie di lavori e le relative classi di importo per le quali il soggetto sia risultato qualificato.
7. Le attività previste dal presente articolo sono svolte, di norma, dal Responsabile dei contratti del Consorzio, salvo che lo stesso ritenga di delegarle a una o più persone interne al Consorzio.

8. Le funzioni di Responsabile dei contratti del Consorzio, e quelle ad esse connesse, sono attribuite ad un Procuratore nominato dal Consiglio d'Amministrazione o al Responsabile dei Contratti del medesimo Consorzio.

## **Art. 10 – Validità della qualificazione**

1. La validità della qualificazione è legata a quella degli elenchi e, quindi, cessa contestualmente alla cessazione degli elenchi, salvo le ipotesi previste [dall'art. 12](#) del presente Regolamento.

2. Nell'ambito di vigenza della qualificazione, i soggetti qualificati devono, a pena di sospensione della qualificazione, segnalare tempestivamente al Consorzio tutte le modifiche riguardanti la propria struttura sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo (nella tipologia di prestazioni, struttura societaria e/o organizzativa, ecc.) intervenute dopo la qualificazione. In particolare dovrà essere segnalata l'acquisizione della qualificazione per i lavori nei luoghi confinanti di cui al D.P.R. 177/2011.

## **Art. 11 – Controlli**

1. Il Consorzio effettuerà controlli sulla autenticità della documentazione e sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai soggetti qualificati, anche attraverso sopralluoghi presso la sede dei soggetti qualificati.

2. Il Consorzio si riserva la facoltà di richiedere, in ogni momento, ai soggetti qualificati, l'invio della documentazione comprovante il possesso dei requisiti e/o la richiesta di ulteriori documenti non indicati nel presente Regolamento.

3. In ogni caso, il Consorzio procederà, nei confronti dei soggetti che risulteranno aggiudicatari delle singole gare, alla verifica dei requisiti dichiarati in fase di qualificazione, richiedendo agli stessi i documenti comprovanti detti requisiti.

4. Il Consorzio si riserva la facoltà di effettuare verifiche sui cantieri dei soggetti qualificati, al fine di accertare quanto dichiarato al momento della presentazione della domanda di qualificazione.

## **Art. 12 – Sospensione e cancellazione dagli elenchi**

1. La qualificazione è sospesa qualora:

- a) il Consorzio venga a conoscenza che nei confronti del soggetto qualificato siano in corso procedure, debitamente accertate, di fallimento, di liquidazione, di cessazione o sospensione di attività, di amministrazione controllata, di amministrazione straordinaria, di concordato preventivo e di qualsiasi altra situazione equivalente, ai

- sensi della legislazione italiana o dello stato di provenienza;
- b) vi sia un contenzioso giudiziale in atto tra il Consorzio ed il soggetto qualificato;
  - c) il soggetto qualificato ometta di far pervenire al Consorzio le comunicazioni di cui al comma 2 [dell'art. 10](#) del presente Regolamento.

2. Il Consorzio comunica all'interessato il verificarsi della causa di sospensione, invitandolo a fornire chiarimenti nel termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione. Qualora l'interessato non provveda ovvero, all'esito dei chiarimenti, risulti comunque accertata la sussistenza della causa di sospensione, il Consorzio dispone la sospensione della qualificazione per l'intero periodo di durata della relativa causa. Il provvedimento di sospensione, adeguatamente motivato, è comunicato all'interessato, il quale potrà chiederne la revoca dando prova al Consorzio del successivo venir meno della causa di sospensione.

3. Il Consorzio dispone la cancellazione di un soggetto qualificato dagli elenchi quando, anche a seguito dei controlli effettuati successivamente alla qualificazione o in occasione dell'aggiudicazione di un contratto, accerta che esso non possieda ovvero abbia perduto uno o più dei requisiti generali o speciali richiesti dal Regolamento, nonché quando ricorrano le seguenti circostanze:

- a) non accettazione da parte del Consorzio di precedenti lavori eseguiti dal soggetto qualificato in difformità ai requisiti o alle prescrizioni dei relativi contratti;
- b) malafede, grave negligenza o gravi errori nell'esecuzione del contratto, accertati con qualsiasi mezzo di prova dal Consorzio e formalmente contestati al soggetto qualificato;
- c) risoluzione del contratto di appalto per inadempimento del soggetto qualificato;
- d) mancata risposta del soggetto qualificato, per tre volte consecutive, alla richiesta di offerta del Consorzio.

4. Il Consorzio comunica all'interessato il verificarsi della causa di cancellazione in cui lo stesso è incorso, invitandolo a fornire chiarimenti nel termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione. Qualora l'interessato non provveda ovvero, all'esito dei chiarimenti, risulti comunque accertata la sussistenza della causa di cancellazione, il Consorzio dispone la cancellazione. Il provvedimento di cancellazione, adeguatamente motivato è comunicato all'interessato.

5. Il soggetto qualificato può richiedere in ogni momento la cancellazione dagli elenchi.

6. Il soggetto qualificato sospeso o cancellato dagli elenchi non può essere invitato alle gare effettuate in applicazione del sistema di qualificazione. Non può, inoltre, partecipare a quelle indette con apposito bando di gara, salvo che il soggetto, cancellato dagli elenchi in quanto privo dei requisiti generali di cui all'art. [6](#), e di quelli speciali di cui all'art. [7](#), sia successivamente venuto in possesso dei suddetti requisiti. Qualora la cancellazione intervenga nel corso di una gara indetta in applicazione del sistema di qualificazione o con apposito bando di gara, il soggetto incorrerà nella esclusione dalla singola gara, nella revoca di eventuali aggiudicazioni o nella risoluzione del contratto stipulato con il Consorzio.

## **Art. 13 – Selezione dei soggetti qualificati**

1. Il Consorzio, quando intende affidare gli appalti avvalendosi degli elenchi disciplinati dal precedente Titolo, invita direttamente i soggetti qualificati, senza preventiva pubblicazione di un bando, mediante lettera di invito.

2. Il Consorzio provvede ad inviare l'invito a presentare l'offerta ad almeno tre soggetti qualificati nell'elenco dei professionisti ovvero nell'elenco dei prestatori del servizio di lettura dei contatori ovvero nella categoria e nella classe di importo dell'elenco degli esecutori di lavori relative alla singola procedura di affidamento, sempre che nell'elenco dei professionisti cui affidare incarichi di progettazione, direzione lavori e attività accessorie ovvero nell'elenco dei prestatori del servizio di lettura dei contatori ovvero nella categoria e nella classe di importo dell'elenco degli esecutori di lavori siano presenti soggetti qualificati in tale numero.

3. I soggetti qualificati da invitare verranno scelti secondo criteri di rotazione, con preferenza per quelli che hanno dimostrato particolare affidabilità sotto il profilo tecnico – qualitativo in precedenti rapporti con il Consorzio, salvo il caso in cui, per gli appalti di lavori, le caratteristiche costruttive delle opere da appaltare impongano, nell'invitare i soggetti qualificati, di tenere conto della tipologia di lavori da questi effettivamente eseguiti nell'ultimo quinquennio e specificatamente elencati e documentati nella domanda di qualificazione. Per gli appalti di lavori di valore superiore a € 150.000,00 il Consorzio, ove lo ritenga opportuno, nell'invitare i soggetti qualificati, terrà conto del rapporto tra l'entità dei lavori ed il certificato SOA presentato in sede di qualificazione.

4. La lettera di invito, accompagnata dal capitolato d'oneri e dai documenti complementari, indica:

- a) oggetto e importo dell'appalto con relativo riferimento al sistema di qualificazione;
- b) numero di fax e indirizzo del servizio al quale possono essere richiesti ulteriori documenti o informazioni e termine per la presentazione di tale richiesta, importo e modalità di pagamento della somma da versare per ottenere detti documenti;
- c) termine per la ricezione delle offerte, indirizzo al quale devono essere inviate;
- d) indicazione dei documenti che devono eventualmente essere allegati all'offerta;
- e) importo e modalità di versamento della cauzione provvisoria.
- f) criteri di aggiudicazione dell'appalto;
- g) ogni altra condizione che il Consorzio riterrà necessaria per la partecipazione all'appalto.

5. Il termine di ricezione delle offerte non può essere inferiore a venti giorni dalla data di spedizione della lettera d'invito. Nei casi in cui l'urgenza renda inidoneo tale termine, il Consorzio può stabilire un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni dalla data di spedizione della lettera d'invito. In tali casi, il Consorzio specifica nella lettera di invito le ragioni di urgenza che giustificano l'abbreviazione dei termini.

6. La successiva procedura di gara si svolge secondo le modalità previste dal Regolamento per l'affidamento degli appalti.

7. La partecipazione in forma di A.T.I. è consentita solo nel caso in cui almeno l'impresa mandataria sia già qualificata.

## **Art. 14 – Trattamento dei dati**

1. In ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 13 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si rende noto che il Consorzio svolge il trattamento dei dati personali con l'ausilio di supporti cartacei o di mezzi elettronici, secondo i principi e le modalità volti ad assicurare la sicurezza e la riservatezza degli stessi.

2. Tutti i dati forniti dai soggetti che parteciperanno al sistema di qualificazione o alle procedure concorsuali disciplinate dal presente Regolamento verranno trattati esclusivamente per finalità connesse e strumentali alle attività istituzionali del Consorzio e, in particolare: attuazione del sistema di qualificazione e connessa verifica delle dichiarazioni rese e delle documentazioni presentate; espletamento delle procedure concorsuali e connessa verifica delle dichiarazioni rese e delle documentazioni presentate; stipulazione ed esecuzione dei contratti; assoluzione obblighi imposti dalla normativa nazionale e comunitaria; effettuazione pagamenti e connessi controlli; esigenze operative, gestionali e statistiche.

3. Il conferimento dei dati da parte dei soggetti indicati al comma precedente rimane facoltativo, anche se il rifiuto di fornirli potrebbe comportare, in determinati casi, l'impossibilità per il soggetto di partecipare al sistema di qualificazione o alle procedure concorsuali disciplinate dal presente Regolamento, nonché di risultarne aggiudicatario. Ai predetti soggetti è data in ogni momento la facoltà di esercitare i diritti di cui all'art. 7 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

4. I dati suddetti potranno essere comunicati da parte del Consorzio a professionisti da esso incaricati, nonché ad autorità o amministrazioni pubbliche per gli adempimenti imposti dalla normativa nazionale e comunitaria. L'ambito di diffusione dei dati sarà quello strettamente individuato dallo specifico incarico o dalla normativa da applicare.

<b>III NORME FINALI E TRANSITORIE</b>
-------------------------------------------

## **Art. 15 – Norme finali e transitorie**

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

2. Il presente Regolamento è modificato dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione. In caso di urgenza, il Consiglio di Amministrazione può applicare immediatamente, sotto la sua responsabilità le modifiche proposte ma non ancora approvate dall'Assemblea.